



UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. n. 557 del 26/05/2020

Ai Direttori di DAI

Alla Direzione Sanitaria per le strutture di
afferenza

Ai Direttori di UU.OO.CC. Amministrative e
Tecniche

Al Coordinatore di Staff della Direzione
Strategica

All'Ingegneria Clinica

e p.c.

Alle OO.SS.

Alle RSU per il tramite del loro Coordinatore

LORO SEDI

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FERIE

FERIE ANNO 2020

Com'è noto, l'art. 33 del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 in materia di ferie prevede, tra l'altro, che:

“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruito, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.”

Il CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria 2016/2018, all'art. 33, sono contenute disposizioni analoghe, alle quali si rinvia.

In attuazione delle citate disposizioni e ai fini dell'ottimale organizzazione delle attività lavorative delle Strutture aziendali, si dispone che ciascun Responsabile di Struttura predisponga un programma di fruizione delle **ferie relative all'anno 2020** del personale alla stessa assegnato, compilando il prospetto allegato (**PROSPETTO A**) da trasmettere a mezzo PEC all'UOC Gestione Risorse Umane all'indirizzo serviziopersonale.aou@pec.unina.it **entro e non oltre il 31/05/2020**.

Le ferie, secondo la richiamata disposizione contrattuale, **devono essere programmate e fruita entro l'anno in corso.**

Eccezionalmente, per indifferibili esigenze di servizio o personali del lavoratore, in casi motivati, è possibile fruire di eventuali ferie residue dell'anno corrente, nel numero più contenuto possibile, **entro il termine ultimo fissato al 30/06/2021.**

Si sottolinea la necessità che i Responsabili delle Strutture vigilino sul rispetto della programmazione da parte delle unità di personale di rispettiva competenza, precisando che è possibile autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a modificare il periodo di ferie stabilito, purché entro i limiti della scadenza fissata (30/06/2021) e compatibilmente con le esigenze della Struttura.

I Responsabili dovranno, a tal fine, temperare le esigenze dei dipendenti con la funzionalità della struttura che necessariamente dovrà essere sempre e comunque assicurata.

Il prospetto, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto da ciascun dipendente, nella parte di competenza, e dal Responsabile della Struttura.

FERIE ANNI PRECEDENTI

Con Circolare prot. n. 19869 del 11/12/2019, sono state fornite indicazioni in relazione alla fruizione delle ferie maturate e non fruita negli anni precedenti quello corrente, fissando al 30/06/2020 il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2019 e rimettendo al prudente apprezzamento dei Responsabili di Struttura l'autorizzazione relativa ad eventuali ferie maturate negli anni precedenti il 2019 e non fruita per indifferibili motivi di servizio.

Successivamente, in ragione della emergenza epidemiologica, sono state adottate le Circolari prot. n. 3846 e 3848 del 10/04/2020 e n. 3905 del 11/03/2020, pubblicate sul sito web aziendale all'indirizzo <https://www.policlinico.unina.it/Applications/trasparenza/circolari/index.php> e alle quali si rinvia, che hanno:

- individuato le Strutture impegnate nei percorsi emergenziali per il cui personale sanitario e tecnico sono sospesi i congedi ordinari (art. 1, comma 1, lett. p) del DPCM 08/03/2020);
- raccomandato ai Responsabili delle Strutture non direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza di favorire la massima fruizione delle ferie da parte del personale assegnato.

Ciò premesso, va evidenziato che la normativa derivante dal diffondersi e protrarsi della pandemia da COVID-19 ha introdotto diverse disposizioni volte a contenere gli spostamenti delle persone, ai fini del contrasto alla diffusione del contagio da virus (lavoro agile, permessi ex Legge n. 104/1992, congedo speciale ex artt. 23 e 25 D.L. n. 18/2020 per genitori con figli minori, congedo per soggetti affetti da patologie immunodepressive o oncologiche ex art. 26 DL n. 18/2020, assenze ex art. 87, comma 3, DL n. 18/2020, ecc.). L'attuazione delle citate disposizioni ha inciso in molti casi sulla possibilità di fruizione delle ferie da parte del personale, rendendo non attuabili gli eventuali piani già definiti all'interno delle singole Strutture finalizzati a dare esecuzione alla citata Circolare prot. n. 19869/2019.

Pertanto, si dispone che tutte le ferie del personale in servizio presso l'Azienda relative agli anni precedenti a quello corrente (2019 e anni precedenti) devono essere fruita entro il 31/12/2020, definendone la relativa programmazione.

A tal fine, dovrà essere compilata l'apposita sezione del **PROSPETTO A** allegato alla presente circolare e che viene trasmesso in formato editabile anche a mezzo mail.

E' fatta esplicita eccezione per il personale sanitario e tecnico per il quale l'attuale normativa emergenziale (DPCM 326/04/2020, art. 1, comma 1, lett. r) ha previsto che: *"sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale"*. In merito si precisa che tale sospensione si applica esclusivamente al personale sanitario e tecnico effettivamente in servizio presso le strutture aziendali direttamente impegnate nella gestione dell'emergenza, risultanti dalle circolari aziendali sopra richiamate nonché individuate dalla Direzione Sanitaria ai fini dei monitoraggi regionali, e precisamente:

UOC Malattie Infettive

UOC Malattie Infettive Pediatriche

UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica
UOSD Neonatologia e TIN
UU.OO.CC. Ostetricia e ginecologia
P.O. Autoparco e trasporto utenti
Laboratori AOU - DAI Medicina Interna, Immunologia clinica...
Laboratori AOU - DAI MEDICINA DI LABORATORIO
UOC Nefrologia
UOC Diagnostica per immagini e radioterapia
DAI Gastroenterologia (escl. UOC Endocrinologia)
Emodinamica
UOC Neurochirurgia
Direzione Sanitaria
UOC Igiene
UOC Medicina del Lavoro
Servizio Mortuario

Per tale personale il piano di utilizzo delle ferie pregresse dovrà essere elaborato successivamente alla cessazione della vigenza della normativa che dispone la sospensione dei congedi ordinari.

XXXXX

Si evidenzia che la procedura informatica di gestione delle presenze, pur distinguendo le competenze delle ferie anno precedente/anno corrente, consente di inserire indistintamente, tramite lo stesso codice "034-congedo ordinario" le ferie, procedendo a scalare le ferie fruiti prima da quelle maturate negli anni precedenti e poi da quelle maturate nel 2020.

XXXXX

Infine, si ritiene opportuno richiamare la previsione dell'art. 5, comma 8, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135:

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto."

Si confida nella consueta collaborazione e nella puntuale attuazione della presente circolare

Il Direttore a.i. dell'UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Rosario Magro
per delega: Dott.ssa Lucia Esposito

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Visani